



Capitolo 1

L'ATTO PROCESSUALE INTRODUTTIVO E LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Sommario: 1.1 La citazione introduttiva del giudizio di cognizione ordinario di primo grado – 1.2 La notificazione dell'atto di citazione– 1.3 Nullità dell'atto di citazione – 1.4 la costituzione in giudizio dell'attore, tradizionale o telematica

1.1 La citazione introduttiva del giudizio di cognizione ordinario di primo grado

La fase introduttiva del giudizio di cognizione ordinario di primo grado vede l'avvio del rapporto tra i principali protagonisti del processo.

L'attore esercita il potere di proporre la domanda¹, con onere di provare la titolarità della posizione soggettiva, a tutela dei suoi diritti in forza della garanzia costituzionale di cui all'art. 24 Cost..

Il Giudice adito dovrà pronunciarsi sul processo² ove manchino uno o più presupposti processuali e sul merito, mediante cognizione, ove sussistano le condizioni dell'azione ed il processo abbia seguito l'iter tracciato dal legislatore.

Il convenuto, nei confronti del quale l'attore ha proposto la domanda, potrà chiedere la tutela dei suoi diritti relativi alla domanda azionata dall'attore ed a nuove eventuali domande proposte in comparsa di risposta.

¹ L'attore ha l'onere per di provare la titolarità della posizione soggettiva, in quanto elemento costitutivo della domanda, salvo che questa sia riconosciuta dal convenuto oppure il suo disconoscimento non sia compatibile con le difese di quest'ultimo. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/02/2016, n. 2951; conf. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/09/2018, n. 22525, Cass. civ. Sez. I, 21/07/2016, n. 15037, Cass. civ. Sez. III, 18/07/2016, n. 14652, Cass. civ. Sez. III, 10/07/2014, n. 15759; contra. Cass. civ. Sez. III Sent., 14/02/2012, n. 2091. Pluris Cedam Banca dati on line

² C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile I – Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, Giappichelli Editore 2018, pg. 31



Nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado l'attore propone la domanda di tutela del presunto proprio diritto con atto di citazione ai sensi dell'art. 163, 1° comma c.p.c..

L'atto di citazione a comparire a udienza fissa è un atto scritto poiché è redatto e sottoscritto dal difensore, tipicamente e doppiamente recettizio poiché per produrre i suoi effetti deve essere portato a conoscenza del convenuto attraverso la notificazione e del Giudice attraverso la costituzione in giudizio.

Le funzioni dell'atto di citazione si possono riassumere nella *vocatio in ius*, convocando in giudizio colui nei confronti del quale si è proposta la domanda affinché possa difendersi e si instauri il contraddittorio, e nell'*editio actionis*, indicando tutti gli elementi necessari al Giudice per la tutela del diritto azionato e successiva determinazione dell'oggetto del processo³ ed al convenuto affinché abbia contezza delle richieste avanzate nei suoi confronti e nel rispetto del suo diritto alla difesa.

In ipotesi di ambiguità della domanda attorea, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possano applicarsi i criteri di ermeneutica contrattuale⁴, previsti dall'art. 1367 c.c.. In ossequio al principio di conservazione dell'atto giuridico, il Giudice identifica la volontà espressa dall'attore nell'atto di citazione, al fine che la domanda ivi formulata possa produrre degli effetti giuridici, piuttosto che la stessa risulti come priva di qualsivoglia effetto.

L'atto di citazione è redatto dal difensore, il quale dovrà collocarvi tutti gli elementi indicati dall'art. 163 c.p.c., alcuni dei quali a pena di nullità ex art. 165 c.p.c..

³ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile II – Il processo ordinario di cognizione, Torino, Giappichelli Editore 2018, pg. 12

⁴ La domanda giudiziale contenuta nell'atto di citazione è interpretata come dichiarazione di volontà volta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento giuridico. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. I, 24/01/2014, n. 1511, conf. Cass. civ. Sez. lavoro, 21-07-2005, n. 15299



L'art.163, 2° comma, c.p.c. attribuisce al Presidente del Tribunale, in forza di decreto approvato dal Primo Presidente della Corte d'Appello, il potere determinare i giorni destinati alle udienze per la prima comparizione delle parti.

Affinché possa raggiungere il suo scopo l'atto di citazione dovrà contenere gli elementi necessari alla determinazione sia dei soggetti indispensabili al processo, sia dell'oggetto della domanda nonché la domanda stessa, i fatti ed i mezzi di prova a sostegno della pretesa attorea, come elencati nel terzo comma dall'art. 163, 3° comma, c.p.c.:

1. l'indicazione del Tribunale⁵ competente davanti al quale l'attore propone la domanda, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, al fine di individuare il Giudice adito. Solitamente tale indicazione è posta in epigrafe all'atto di citazione, nonché nel corpo dell'atto dove il convenuto viene citato a comparire;

2. il nome, il cognome⁶, la residenza dell'attore⁷ e del convenuto (il domicilio o la dimora del convenuto), nonché delle persone che li rappresentano⁸ o li assistono. Il D.L. n. 193 del 2009 convertito in legge n. 24 del 22 febbraio 2010, ha inoltre introdotto l'obbligo di includere il codice

⁵ L'indicazione del Giudice adito, sebbene non debba necessariamente essere posta nell'intestazione dell'atto, deve essere inequivocabile. La Corte di Cassazione ha precisato che *“Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda, con conseguente assoluta incertezza su quello effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici; tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in I grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 c.p.c. (v. cass. n.4625 del 1976)”*. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 09-11-1989, n. 4726

⁶ In caso di omonimia è necessario inserire più elementi identificativi, volti a fugare ogni dubbio sull'identità e la legittimazione soggettiva dell'attore. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 28/01/2000, n. 962

⁷ L'omessa indicazione di alcuni elementi indicati al punto 2 dell'articolo in esame implica la nullità dell'atto di citazione solo se determina l'assoluta incertezza sull'identità della parte. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ., 26/06/1984, n. 3745

⁸ Nel caso in cui venga citato in giudizio colui che rappresenta, non deve mai essere omessa l'indicazione della parte in senso sostanziale rappresentata che si cita in giudizio. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 29/09/1999, n. 10766; contra Cass. civ. Sez. I, 14/07/1988, n. 4600



fiscale⁹ - nonostante non abbia alcuna funzione di identificazione della parte nell'ambito del procedimento giudiziale, ma soltanto in ambito tributario (funzionale all'eventuale liquidazione della tassa di registro sui provvedimenti soggetti alla stessa) - di tutte le parti processuali al fine di una più immediata registrazione delle stesse nei sistemi informatici degli uffici giudiziari, nonché di registrazione della pendenza da parte degli uffici tributari. Se l'attore o il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta o un comitato, dovrà essere indicata la denominazione o la ragione sociale¹⁰ e l'organo o l'ufficio che la rappresenta in giudizio¹¹;

3. la determinazione della cosa o della prestazione, quindi di un bene della vita, oggetto della domanda svolta nei confronti della controparte attraverso il Giudice, il *petitum*¹², dal latino quanto è domandato. Indica l'oggetto della domanda che, secondo la dottrina processual-civilistica¹³, si sviluppa dicotomicamente nel *petitum mediato* (il bene della vita richiesto) e nel *petitum immediato* (provvedimento che si chiede al Giudice di emanare) entrambi in strettissima correlazione alla *causa petendi*. Si ritiene utile ricordare il tenore dell'art. 10 c.p.c. al fine della determinazione del valore della domanda con l'eventuale specificazione della somma capitale richiesta, comprensiva di interessi, spese e danni maturati prima della instaurazione del giudizio. Il suo inserimento nel corpo dell'atto, oltre a permettere al Giudice

⁹ La mancanza dell'indicazione del codice fiscale non determina incertezza sulla parte, poiché attiene all'univoca identificazione ai fini fiscali. Pluris Cedam Banca dati on line, Tribunale Varese Sez. I Ord., 16/04/2010

¹⁰ Premesso che, sotto i profili sostanziale e processuale, la ditta individuale coincide con il suo titolare, identificare l'impresa con il nome della ditta o del titolare è irrilevante ai fini della nullità. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/1990, n. 9138

¹¹ Vi è la facoltà, non l'onere, di indicare il nome della persona fisica che in qualità di organo ha il potere di stare in giudizio (rinvenibile dalla sottoscrizione della procura alle liti), in quanto è sufficiente il richiamo al legale rappresentante *pro tempore*. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 04-08-1995, n. 8554

¹² L'omessa o assolutamente incerta indicazione del *petitum* nel corpo dell'atto di citazione, deve essere valutata, ai fini della nullità, in relazione al contenuto complessivo dell'atto ed ai fatti allegati posti in relazione con il diritto di difesa della controparte. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. II Sent., 29/01/2015, n. 1681, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/07/2018, n. 17991

¹³ A. A. V. V. (NON SPECIFICATO L'AUTORE DELLA VOCE), Enciclopedia del Diritto e dell'Economia, Milano, Garzanti 1985, pg. 862



l'individuazione del valore dell'oggetto della domanda richiesto ai fini della decisione, permette la verifica della competenza per valore del Giudice adito dall'attore;

4. "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" definita anche *causa petendi*¹⁴, "con le relative conclusioni". La *causa petendi* dal latino "ragione del domandare", è il titolo giuridico o la motivazione obiettiva di natura sostanziale da cui sorge il diritto all'oggetto o alla prestazione richiesti, correlato alla eventuale lesione del diritto, in forza del quale l'attore chiede il *petitum*. Sostanzialmente devono essere illustrati i fatti costitutivi, congiuntamente a quelli lesivi del diritto e le norme astratte a cui sono ricondotti anche genericamente e su cui si fonda la domanda. In tema di esposizione dei fatti costitutivi dei diritti eterodeterminati e autodeterminati, in dottrina vi sono tesi discordanti. La tesi secondo la quale l'esposizione dei fatti deve essere necessariamente inserita nel corpo dell'atto solo nei casi di diritti eterodeterminati¹⁵ (c.d. diritti relativi) e non anche per i diritti autodeterminati (c.d. diritti assoluti) – la cui omessa allegazione dei fatti costitutivi di questi ultimi non comporterebbe la nullità dell'atto di citazione - è accolta da una gran parte della dottrina. Una prima tesi contraria, che reputa la suesposta tesi superata¹⁶, ritiene che la richiesta di tutela di un diritto autodeterminato, di cui non si allegano i fatti costitutivi, debba essere rigettata dall'organo giudicante poiché letta in funzione di prova¹⁷ e non come carente di un requisito di validità della domanda. La seconda tesi contrapposta vede nella mancata indicazione del fatto costitutivo di diritti autodeterminati non un vizio che possa comportare

¹⁴ La proposizione di più domande con atto di citazione necessita la precipua indicazione delle relative *causæ petendi*, in quanto la loro omissione determina l'assoluta incertezza dell'oggetto delle domande stesse. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. I Sent., 10/06/2015, n. 12059

¹⁵ Sui diritti eterodeterminati (c.d. diritti relativi) ed autodeterminati (c.d. diritti assoluti) Cass. civ. Sez. II, 04/03/2003, n. 3192, contra Cass. civ. Sez. II, 10/10/1997, n. 9851, Pluris Cedam Banca dati on line

¹⁶ G. OLIVIERI, Note sulle leggi processuali - gli atti di parte nella fase introduttiva, Rivista di diritto processuale n. 1/2004, CEDAM, pg. 127

¹⁷ Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11521



la nullità della domanda (per mancanza della *causa petendi* nell'atto di citazione), ma un rilievo che attiene soltanto ai fini della sua fondatezza. La corretta determinazione degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 della norma in esame è fondamentale poiché non sarà in seguito più possibile per l'attore proporre nuove domande legate a nuovi *petita* e *causæ petendi*, ma potrà solo rettificare la domanda già proposta¹⁸ o proporre una nuova conseguente alla strategia difensiva del convenuto. Naturalmente l'esposizione degli elementi di diritto non è vincolante per il Giudice, il quale potrà non soltanto variare la qualificazione giuridica che l'attore ha attribuito al fatto, ma anche applicare norme diverse da quelle indicate dall'attore che meglio disciplinano il caso concreto, in virtù del principio *jura novit Curia*¹⁹. All'esito della trattazione della *causa petendi* saranno assunte le conclusioni e quindi la richiesta complessiva avanzata al Giudice, composta dal *petitum mediato* e *immediato*. Il *petitum immediato* è il tipo di provvedimento giurisdizionale richiesto al Giudice e che può essere estremamente differente pur mantenendo nella controversia la stessa res ed identità soggettive, si pensi per esempio alla richiesta di mero accertamento della proprietà rispetto alla richiesta di condanna alla restituzione;

5. "l'indicazione specifica dei mezzi di prova, dei quali l'attore vuole valersi e dei documenti che offre in comunicazione". Al riguardo si ritiene utile ricordare quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., secondo il quale solo le parti hanno il potere di offrire e dedurre le prove a sostegno della propria tesi - fatte salve le eccezioni relativamente ad alcuni mezzi di prova (ad es. ispezione di cose o persone, interrogatorio non formale delle parti etc.²⁰) che il Giudice può disporre d'ufficio – e su cui il Giudice deve formare il suo convincimento ed anche assumere la sua decisione. Correlando il suddetto

¹⁸ L'attore può invocare, anche successivamente, nuove norme a sostegno della propria domanda, la quale rimarrà immutata e non determinerà alcuna mutatio libelli. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III Sent., 27/09/2018, n. 23167, Cass. civ. Sez. I Sent., 09/05/2016, n. 9333,

¹⁹ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile I – Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, Giappichelli Editore 2018, pg. 62

²⁰ Codice di procedura civile studium, Piacenza, La Tribuna 2020, pg. 382



dettato codicistico al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. si evince non solo l'onere per l'attore di indicare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa, ma anche l'opportunità di indicarli all'interno dell'esposizione dei fatti di cui alla citazione al fine di garantire una più fruibile lettura e corretta ricostruzione dei fatti stessi, necessaria all'auspicato convincimento del Giudice. Infatti la mancata indicazione dei mezzi di prova non costituisce un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, avendo le parti la facoltà di chiedere l'assegnazione dei termini per l'indicazione di nuovi mezzi di prova²¹ di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. a pena di decadenza²².

6. ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c., considerate le modifiche ex l. 183/2011 nonché il dettato della l. 114/2014, il difensore deve indicare il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di fax. Deve altresì indicare la procura alle liti, di cui si tratterà più approfonditamente nel terzo capitolo, se già rilasciatagli dal cliente attore. Con riferimento all'elezione del domicilio digitale mediante l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dapprima previsto dall'art. 125 del codice di rito, si evidenzia che il relativo obbligo è venuto meno con la modifica apportata dall'art. 45 bis L. 11/2014, siccome superfluo: l'unico indirizzo di posta elettronica certificata idoneo alla notificazione è infatti quello rinvenibile nei pubblici elenchi²³, così

²¹ L'istanza per l'assegnazione di un termine per la deduzione di nuovi mezzi di prova, dovrà essere formulata entro la prima udienza di comparizione delle parti ed il suo accoglimento comporterà un rinvio ad un'udienza successiva ai sensi dell'art.184 c.p.c.. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 25/11/2002, n. 16571

²² Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. III, 25/11/2002, n. 16571

²³ Si ritiene utile riportare quanto accaduto in ordine alla validità del registro IN-PEC per l'estrazione degli indirizzi presso cui notificare gli atti. La Suprema Cortea Sezioni Unite ha indicato la validità dei due registri pubblici a cui gli ordini di appartenenza devono comunicare l'indirizzo PEC dei loro iscritti e conseguentemente da cui possono essere estratti gli indirizzi PEC per le notifiche stesse con sentenza n. 23620 del 28/09/2018. Contrariamente con sentenza n. 3709/2019 (e ordinanza n. 24110/2019) la Corte di Cassazione aveva ritenuto il ReGIndE l'unico registro valido per l'estrazione degli indirizzi PEC al fine di effettuare una valida notifica. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense dott. Mascherin ha ritenuto di dover intervenire convinto che la suddetta sentenza fosse affetta da errore materiale, in quanto il registro INI-PEC è qualificato come pubblico elenco dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Il Presidente del CNF, con missiva indirizzata al Primo Presidente della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2019 ha chiesto di porre rimedio all'accaduto valutando le modalità di intervento più idonee. Pronuncia dello stesso tenore è l'ordinanza



precludendosi al professionista la possibilità di indicare un indirizzo PEC alternativo a quello comunicato al proprio ordine di appartenenza. Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha evidenziato che ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, il difensore è obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza e quest'ultimo ha l'onere di inserirlo nei registri INI-PEC e ReGIndE. Per l'attivazione di una casella PEC molti ordini, in partnership con alcune aziende di fornitura casella PEC, offrono un servizio di attivazione, dal costo molto contenuto, ai loro iscritti. Per esempio l'Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato una convenzione con la NAMIRIAL S.p.A., la quale fornisce caselle PEC generando un indirizzo riportante lo stesso dominio per tutti gli avvocati appartenenti all'ordine stesso, unito al nome e cognome (es. tizio.rossi@milano.pecavvocati.it)²⁴. Sulla pagina web dedicata dell'Ordine degli Avvocati di Milano sono disponibili i link che rimandano alle guide per l'uso ed ai parametri necessari per la configurazione della casella PEC su dispositivi di vario tipo;

7. l'art. 163, 3° comma, n. 7 c.p.c. prevede l'onere dell'attore, in ossequio al primo comma, secondo cui "la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa", di convocare il convenuto, la c.d. *vocatio in jus*, indicando la data della prima udienza di comparizione, invitandolo a costituirsi ed a comparire davanti al Giudice designato. Il difensore dovrà scegliere tale data tra quelle previste nel calendario giudiziario di cui all'art. 163, 2° comma, c.p.c.. I termini liberi²⁵ da osservare

della Corte di Cassazione n. 24160 del 27.9.2019, per la quale è stata disposta una correzione (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 15-11-2019, n. 29749), non solo alla luce di quanto già accaduto, ma poiché l'invalidità della notifica sottoposta alla Suprema Corte derivava dalla estraneità del soggetto all'indirizzo estratto dal registro INI-PEC, e non anche alla validità del registro in sé. Pluris Cedam Banca dati on line. Ordine degli Avvocati di Venezia.it - Lettera Presidente CNF circa sentenza n. 3709/19 terza Sez. civ. Corte di Cassazione.

²⁴ SERVIZI PER AVVOCATI, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/posta-elettronica-certificata-pec/p245#:~:text=Per%20attivare%20la%20casella%20pec,o%20al%20numero%20fax%2002.93661084.>

²⁵ Per termini liberi si intende che nel computo dei giorni non vengono compresi né il dies a quo né il dies ad quem.



sono di novanta giorni se il luogo di notificazione è in territorio italiano e di centocinquanta²⁶ se detto luogo si trova all'estero²⁷ e devono intercorrere tra il giorno della notificazione e quello della prima udienza. L'abbreviazione sino alla metà dei termini di comparizione è possibile "nelle cause che richiedono pronta spedizione"²⁸ – ed è disposta ai sensi dell'art. 163 *bis*, 2° comma, c.p.c., su istanza dell'attore, con decreto motivato dal Presidente del Tribunale posto in calce all'originale della citazione e alle relative copie per la notifica. Pur ricorrendo l'urgenza²⁹, non sempre le cause di pronta spedizione sono escluse dalla sospensione³⁰ dei termini feriali ai sensi dell'art. 92 ord. giud., esclusione che invece opera nel caso in cui sussista anche un pericolo di un grave pregiudizio alle parti derivante dalla dilatazione temporale.

La scelta della data della prima udienza di comparizione va ben ponderata ad opera del difensore dell'attore in quanto il termine dilatorio di novanta giorni di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. decorrono dal perfezionamento della notificazione. Secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione³¹ previsto dall' art. 149, comma 3, c.p.c., il perfezionamento della notificazione avviene per il notificante al momento della consegna dell'atto (o plico) al terzo notificatore (Ufficiale Giudiziario, agente postale) – producendo effetti anticipatori e provvisori - e per il destinatario nel

²⁶ La ratio sottesa alla previsione di termini più ampi per la notifica al convenuto presso un luogo al di fuori dello Stato italiano è quella di dare maggior tempo per predisporre la difesa dall'estero. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 03/11/2017, n. 26147

²⁷ L'atto di citazione notificato all'estero ad un convenuto straniero ed accompagnato dalla traduzione deve espressamente contenere l'esposizione completa dei fatti su cui è fondata la domanda, a pena di nullità dell'atto stesso, ma non di inesistenza, in quanto il Giudice, nel caso di convenuto contumace, può disporre la rinnovazione. Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. Unite, 29/01/2007, n. 1820 conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/10/2010, n. 20580

²⁸ I casi in cui sussiste necessità di pronta spedizione sono quelli in cui ricorre l'urgenza di provvedere: ad esempio i giudizi relativi a prestazioni di alimenti in ambito familiare.

²⁹ Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. I, 27/05/1989, n. 2569

³⁰ Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. I, 09/03/1990, n. 1938

³¹ Pluris Cedam Banca dati on line, Corte cost., 23/01/2004, n. 28, Corte cost., 26/11/2002, n. 477, Cass. civ. Sez. III, 19/01/2004, n. 709



momento in cui l'atto stesso perviene nella sua sfera di conoscibilità³² e quindi ne abbia legale conoscenza.

La necessità di regolamentare puntualmente il momento di avvenuta notificazione discende dal dettato dell'art. 163 bis c.p.c., che come abbiamo visto, indica i giorni che devono intercorrere tra la data di avvenuta notifica e la data dell'udienza; quindi il difensore dell'attore dovrà prudenzialmente calcolare un lasso di tempo maggiore a novanta o a centocinquanta giorni affinché i termini a comparire siano rispettati sia dal punto di vista dell'attore sia dal punto di vista del convenuto³³.

Il difensore dovrà anche tener conto della sospensione feriale dei termini³⁴ dal 1° al 31 agosto di ogni anno ed attenersi al calendario giudiziario delle udienze di prima comparizione stabilito con decreto³⁵ dal Presidente del Tribunale davanti al quale si propone la domanda.

Ai sensi degli artt. 69 *bis* e 80 disp. att. c.p.c. il suddetto decreto è affisso in ogni sala d'udienza del Tribunale stesso, entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di rendere note le date e gli orari destinati alla prima comparizione delle parti. Tuttavia il calendario è anche pubblicato in una apposita sezione del sito di ogni Tribunale.

L'art. 163 bis, 3° comma, c.p.c., prescrive che unitamente alla data dell'udienza di prima comparizione, deve essere esplicitato l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della data di udienza, ovvero di 10 giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire

³² Codice di procedura civile studium, Piacenza, La Tribuna 2020, pg. 462

³³ Lo scopo della notificazione, ai fini della *vocatio in jus*, è raggiunto quando l'atto è stato consegnato al convenuto o è nella sua disponibilità al ritiro. A partire dalla data di consegna o di disponibilità al ritiro dell'atto decorrono i termini a comparire. *Pluris Cedam Banca dati on line*, Cass. civ. Sez. I, 12/04/2006, n. 8523, Corte d'Appello Campobasso, 16/02/2017.

³⁴ *Pluris Cedam Banca dati on line*, Cass. civ. Sez. II, 27/05/1991, n. 5981, Cass. civ. Sez. I, 06/09/1996, n. 8144, Cass. civ. Sez. III, 03/06/1999, n. 5435

³⁵ Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 17/11/2010 ha fissato le linee guida per l'organizzazione della tabella delle udienze quale "essenziale atto organizzativo degli uffici giurisdizionali" volta alla ragionevole durata del processo.



all'udienza dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 *bis*, con avvertimento che la sua mancata costituzione nei termini indicati determina le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c.³⁶.

Nell'atto di citazione, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002 deve essere indicato il valore della causa³⁷ privo di interessi maturati e spese.

La specificazione del suddetto valore ha fini esclusivamente fiscali³⁸ in quanto è volta alla determinazione del valore consequenziale del successivo versamento (presso un concessionario o una rivendita di generi di monopolio o valori bollati o attraverso versamento in conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato o in via telematica) del contributo unificato.

Infine l'art. 163 ultimo comma c.p.c. in combinato disposto con l'art. 125 c.p.c., prescrive l'obbligo del difensore di sottoscrizione dell'atto in originale³⁹ e delle copie per le notifiche tramite Ufficiale Giudiziario o in proprio. L'omessa sottoscrizione della copia per notifica non rende nulla la notificazione solo quando l'originale è stato correttamente sottoscritto e dal contenuto della copia notificata si evince l'identità di colui che ha notificato l'atto di citazione⁴⁰.

Come nel prosieguo della trattazione del presente elaborato verrà esposto, questa eventualità non può verificarsi nel caso di notificazione a

³⁶ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile II – Il processo ordinario di cognizione, Torino, Giappichelli Editore 2018, pg. 15

³⁷ L'art. 14 L. n. 2 D.P.R. 115/2002 stabilisce l'obbligo di dichiarazione del valore della causa nelle conclusioni dell'atto introduttivo

³⁸ Per la distinzione tra la dichiarazione di valore ai fini della competenza e del valore della domanda ex art. 10 c.p.c. e la dichiarazione di valore rilevante ai soli fini fiscali per la determinazione del contributo unificato vedasi: Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-04-2017, n. 9195, conf. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/09/2015, n. 18732, Cass. civ. Sez. II Ord., 20/12/2007, n. 26988

³⁹ Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. II, 22/03/2001, n. 4116

⁴⁰ L'originale dell'atto di citazione privo di sottoscrizione da parte del procuratore non produce i suoi effetti giuridici in quanto ritenuto inesistente, Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. II Ord., 03/06/2020, n. 10450, Cass. civ. Sez. III, 26/09/2006, n. 20817, contra Cass. civ. Sez. I, 18/06/1999, n. 6111



mezzo PEC, dove il software suite per pc, attraverso un iter guidato, chiederà l'apposizione di firma digitale prima dell'invio del messaggio.

La sottoscrizione dell'atto può essere autografa e quindi apposta di proprio pugno dall'avvocato oppure digitale. La scelta è dettata dal supporto, digitale o analogico, dell'atto.

Se l'atto di citazione è su supporto cartaceo il difensore apporrà la sua firma autografa al termine dello stesso, sia sull'originale sia sulle copie da notificare.

Se l'atto di citazione è nativo digitale, la firma dovrà essere digitale, sottolineando il principio di non disconoscimento degli effetti giuridici⁴¹ della firma elettronica, rispetto della firma olografa, operante nell'Unione Europea ai sensi dell'art. 25, comma 1°, Reg. UE n. 910/2014.

A questo punto si ritiene utile evidenziare che le funzioni della sottoscrizione autografa di un atto di citazione, sono di individuare l'autore dell'atto (funzione indicativa) e di attribuirgli la paternità delle affermazioni in esso contenute (funzione dichiarativa)⁴², nonché in linea di massima l'inimitabilità della sottoscrizione stessa, per poter cogliere appieno le caratteristiche necessarie da ricercare tra i vari tipi di firma elettronica esistenti nel mercato.

Analogamente la firma elettronica funzionale alla sottoscrizione di un atto di citazione dovrà avere identiche caratteristiche a quelle di cui sopra.

Il Regolamento Europeo n. 910 del 23 luglio 2014, avente lo scopo di *“rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi*

⁴¹ Pluris Cedam Banca dati on line, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 05-06-2020, n. 10786, conf. Cass. civ. Sez. III, 10/11/2015, n. 22871,

⁴² F. CARNELUTTI, Studi sulla sottoscrizione. Studi di diritto processuale civile, III, Padova 1939, pg. 229 citato in Pluris Cedam Banca dati on line



elettronici pubblici e privati, nonché dell'eBusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea”, nonché di “eliminare le barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri” ed infine di “garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura”⁴³ dispone all’art.

26 he le firme elettroniche avanzate devono garantire:

- i* unicità di connessione al firmatario;
- ii* idoneità per l’identificazione del firmatario;
- iii* che la sua creazione avvenga mediante dati che il firmatario può, con livelli di sicurezza elevati, utilizzare in via esclusiva;
- iiii* che tale sottoscrizione sia riconducibile al firmatario anche se successivamente i dati ad esso legati cambino.

Inoltre il suddetto regolamento fornisce la definizione delle firme elettroniche con esclusione della firma elettronica semplice che è possibile ricavare a contrario⁴⁴.

Nello specifico la firma elettronica⁴⁵ è:

1. Semplice, quando i sistemi informatici utilizzati per la sottoscrizione non sono utilizzati in via esclusiva dal firmatario, quindi non consentono, attraverso dati aggiuntivi tipici della firma elettronica, di adempiere alle due funzioni tipiche della firma autografa. Sostanzialmente questa tipologia di firma è carente dei requisiti di sicurezza che rendono il

⁴³ Pluris Cedam Banca dati on line, Regolamento Europeo n. 910 del 23 luglio 2014,

⁴⁴ G. RUFFINI, Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2019, capitolo 2 di P. Bertolini pg. 46

⁴⁵ Il livello di sicurezza delle firme elettroniche è stabilito attraverso i parametri dettati dall’art. 8 del regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). G. FINOCCHIARO, Una prima lettura del reg. ue n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identificazione on line, firme elettroniche e servizi fiduciari, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 1/2018, pg. 424